



**Politecnico  
di Torino**

VINCENZO TEDESCO  
Direttore Generale

**Al personale tecnico, amministrativo e bibliotecario dell'Ateneo**

**LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ PRESENTATE AL POLITECNICO DI TORINO AI SENSI DEL D.P.R. N. 445/2000 (*“Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*)**

## **1. Definizioni**

Ai fini delle presenti Linee Guida, come previsto dal D.P.R. 445/2000, si intende per:

- a) **Certificato**: il documento rilasciato da una Pubblica Amministrazione avente funzione di ricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche;
- b) **Dichiarazione sostitutiva di Certificazione (autocertificazione)**: la dichiarazione, anche contestuale ad un'istanza diretta alla Pubblica Amministrazione, resa e sottoscritta dall'interessato e prodotta in sostituzione dei certificati comprovanti stati, fatti e qualità personali tassativamente previsti dall'art. 46 del D.P.R. 445/2000;
- c) **Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**: la dichiarazione, anche contestuale ad un'istanza diretta alla pubblica amministrazione, resa e sottoscritta dall'interessato in relazione a stati, qualità personali e fatti che siano a sua diretta conoscenza, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000;
- d) **Amministrazioni procedenti**: le amministrazioni e, nei rapporti con l'utenza, i gestori di pubblici servizi, che ricevono le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà o provvedono agli accertamenti d'ufficio ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 445/2000;
- e) **Amministrazioni certificanti**: le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi che detengono nei propri archivi le informazioni e i dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive, o richiesti direttamente dalle amministrazioni procedenti ai sensi degli artt. 43 e 71 del D.P.R. 445/2000.

## **2. Introduzione**

Le presenti Linee Guida disciplinano i criteri e le modalità di svolgimento dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni di certificazione e di atto di notorietà, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, presentate al Politecnico di Torino, fissando, altresì, i principi relativi



**Politecnico  
di Torino**

**VINCENZO TEDESCO**  
Direttore Generale

ai controlli attivati da parte di altre Pubbliche Amministrazioni su dati e informazioni contenute nelle banche dati dell'Ateneo, nonché i controlli richiesti dai privati.

I controlli sono finalizzati a garantire la massima efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, nonché il contrasto di eventuali abusi in relazione all'ottenimento di provvedimenti, vantaggi e benefici, anche in relazione alle finalità di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190.

### **3. Tipologia, modalità e tempiste dei Controlli**

I controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atti di notorietà presentate al Politecnico possono essere svolti secondo le seguenti modalità:

- A. **controllo a campione:** viene effettuato a cura del responsabile del procedimento della struttura dell'amministrazione o del distretto e sotto la responsabilità dello stesso e, ove presente, del dirigente competente, su almeno il 5% delle pratiche completate nell'anno per ogni tipologia di procedimento. Laddove il procedimento si concluda con la concessione di un beneficio rilevante per entità o per durata nel tempo, il campione viene elevato almeno al 10%. Il responsabile del procedimento ha comunque facoltà di incrementare le suddette percentuali, laddove ne ravvisi la necessità.

L'individuazione delle dichiarazioni da assoggettare a controllo a campione è effettuata secondo i seguenti criteri:

- per i procedimenti che hanno dei termini legati alla presentazione di domande, i soggetti da inserire nel campione vengono individuati al termine dell'istruttoria, ove possibile, prima della conclusione del procedimento;
- per i procedimenti che sono in essere durante tutto l'anno, i soggetti vengono individuati al termine di ogni semestre.

In entrambi i casi i criteri di selezione delle dichiarazioni da assoggettare alla procedura di controllo devono essere individuati tramite un metodo di scelta obiettivo e trasparente e in modo da garantire la casualità dell'incidenza del controllo e, quindi, la sua imparzialità. A tal fine, l'individuazione del campione avviene tramite estrazione casuale, con le modalità stabilite dal responsabile del procedimento, e con l'ausilio di strumenti informatici.



**Politecnico  
di Torino**

**VINCENZO TEDESCO**  
Direttore Generale

**B. Controllo puntuale:** fermo quanto previsto dalla lettera A, viene effettuato a cura del responsabile del procedimento della struttura dell'amministrazione o del distretto e sotto la responsabilità dello stesso e, ove presente, del dirigente competente ogni qualvolta maturi un fondato dubbio sulla veridicità di singole dichiarazioni sostitutive ricevute, ovvero qualora il risultato dei controlli a campione ingeneri un fondato dubbio che le dichiarazioni sostitutive complessivamente presentate, nell'ambito dei procedimenti sottoposti a controllo, possano essere non veritiere. A titolo esemplificativo e non esaustivo, può ritenersi sussistere un ragionevole dubbio sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive quando emerge, anche in base ad altri dati e informazioni comunque in possesso dell'Ateneo, una o più delle seguenti circostanze:

- contrasto tra i dati dichiarati e i dati e le informazioni già in possesso dall'Università;
- elementi di incoerenza palese delle informazioni rese o di manifesta inattendibilità delle stesse;
- imprecisioni, omissioni o lacune nella compilazione tali da far supporre l'intenzione del dichiarante di voler rendere solo dati e informazioni parziali e/o non veritiere, che non consentano adeguata e completa valutazione degli elementi forniti;
- indeterminatezza dei dati e delle informazioni tali da non consentire di rinvenirli in altri documenti in suo possesso o di raffrontarli con altri elementi di riscontro paragonabili.

È inoltre considerato indicatore di rischio in ordine alla veridicità delle dichiarazioni, la precedente falsa o mendace dichiarazione resa dall'utente all'Ateneo o ad altre Pubbliche Amministrazioni, purché l'ufficio procedente ne sia a conoscenza. Il numero dei controlli puntuali effettuati annualmente per ogni tipologia di procedimento concorre al raggiungimento della percentuale di cui alla lettera A.

**C. Controllo totale:** fermo restando quanto previsto dalla lettera A, viene effettuato a cura del responsabile del procedimento della struttura dell'amministrazione o del distretto e sotto la responsabilità dello stesso e, ove presente, del dirigente competente e concerne le dichiarazioni sostitutive presentate per alcune tipologie di procedimento. In particolare, sono assoggettate a controllo totale tutte:

- o le dichiarazioni sostitutive rilasciate dai soggetti vincitori dei relativi bandi o gare di appalto e viene esteso anche ai soggetti affidatari dei subappalti;



**Politecnico  
di Torino**

**VINCENZO TEDESCO**  
Direttore Generale

- le dichiarazioni sostitutive presentate dai soggetti che all'esito delle procedure selettive di personale dirigente e tecnico, amministrativo e bibliotecario, a tempo determinato e indeterminato, risultino assunti;
- le dichiarazioni sostitutive rilasciate dai soggetti nelle procedure di immatricolazione/iscrizione ai corsi di studio;
- le dichiarazioni sostitutive rilasciate dai soggetti che all'esito delle procedure selettive, per esami di stato di abilitazione e per l'accesso a corsi di dottorato di ricerca, risultino abilitati all'esercizio delle professioni o iscritti ai corsi di dottorato.

L'Ateneo effettua i controlli consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante, ovvero richiedendo alla stessa, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi. Qualora dal controllo emerga la falsità delle dichiarazioni prodotte dall'interessato, il responsabile del procedimento provvede con gli adempimenti, derivanti dall'esito dell'attività di riscontro e verifica, indicati nei paragrafi successivi.

Il procedimento di controllo e verifica, anche qualora coinvolga altri uffici, amministrazioni o enti, deve obbligatoriamente concludersi entro 60 giorni, fatti salvi eventuali ritardi dell'amministrazione certificante non imputabili all'Ateneo. Qualora il responsabile del procedimento ritenga sussistano dubbi sulla veridicità dei dati indicati in tali atti e intenda procedere con il controllo puntuale, lo stesso dovrà essere comunque attivato entro 30 giorni dal ricevimento della dichiarazione o segnalazione. Gli esiti delle verifiche dovranno essere archiviati presso ciascuna struttura in modo da consentire la semplificazione delle future attività di controllo. Il responsabile del procedimento conserva evidenza formale dell'osservazione dei criteri che hanno condotto all'individuazione delle istanze sottoposte a controllo e dei relativi esiti.

A cadenza annuale, il Gruppo di Supporto Anticorruzione, Trasparenza e Privacy trasmetterà al RPCT un report con gli esiti dei controlli effettuati relativamente all'annualità precedente. In sede di prima applicazione, il Gruppo di Supporto provvederà, entro il mese di giugno 2023, alla raccolta degli esiti dei controlli effettuati nel corso del 2022. A tal fine, le strutture dell'Ateneo saranno tenute a fornire in sede di monitoraggio i seguenti dati e informazioni:



**Politecnico  
di Torino**

**VINCENZO TEDESCO**  
Direttore Generale

- la tipologia dei controlli effettuati e il numero totale dei controlli di veridicità eseguiti nell'anno di riferimento;
- i procedimenti con riferimento ai quali i controlli sono stati disposti;
- il soggetto responsabile del procedimento;
- l'esito dei controlli effettuati, con particolare riferimento a eventuali casi di falsità rilevati e dei provvedimenti assunti.

#### **4. Esito dei controlli**

Durante l'attività di controllo è possibile sanare eventuali errori e/o imprecisioni, con possibilità di rettifica o di integrazione da parte del dichiarante, anche in fase istruttoria, ogni qual volta sia evidente la buona fede dell'interessato e la modesta entità dell'errore nell'ambito del procedimento. Qualora infatti le dichiarazioni sostitutive presentino lievi irregolarità od omissioni rilevabili nel corso del procedimento amministrativo, che non costituiscano comunque falsità, l'ufficio competente né da notizia all'interessato invitandolo, con comunicazione scritta, alla regolarizzazione e/o al completamento della dichiarazione entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, con l'avvertenza che, in mancanza di regolarizzazione, il procedimento amministrativo in relazione al quale la dichiarazione sostitutiva è stata resa non potrà avere seguito. Anche in caso di regolarizzazione, rimane salva la facoltà di effettuare i controlli di veridicità.

Qualora, invece dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive o la falsità dei documenti presentati o esibiti, il responsabile del procedimento o, ove presente, il dirigente competente procederà tempestivamente all'inoltro al Rettore degli atti contenenti le presunte false dichiarazioni al fine della trasmissione della relativa segnalazione alle autorità competenti. Il responsabile del procedimento o, ove presente, il dirigente competente contestualmente provvederà, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000, ad istruire il procedimento volto all'adozione del provvedimento di decadenza dai benefici ottenuti per effetto delle dichiarazioni non veritiere, e provvederà, altresì, ad adottare gli atti necessari per consentire all'Ateneo il recupero di eventuali somme erogate ovvero di quanto altro usufruito per effetto delle dichiarazioni non veritiere.

#### **5. Attività degli uffici in seguito ai controlli attivati dalle amministrazioni procedenti**

In attuazione dell'art. 3 bis della Legge 241/90, nello scambio delle informazioni fra Pubbliche Amministrazioni che hanno attivato i controlli sulle dichiarazioni sostitutive, gli uffici dell'Ateneo



**Politecnico  
di Torino**

**VINCENZO TEDESCO**  
Direttore Generale

devono applicare criteri di semplicità ed immediatezza, facendo ricorso prevalentemente agli strumenti informatici e telematici. Le comunicazioni in risposta a richieste di controllo devono indicare l'esito del controllo, l'ufficio controllante, il responsabile del procedimento e la data di effettuazione del controllo. Le risposte agli uffici richiedenti devono essere fornite nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Al fine di tutelare la riservatezza di alcune categorie di dati, i certificati e i documenti trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni possono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste da legge o da regolamento e necessarie per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisite.

#### **6. Controlli sulle richieste dei privati**

Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati, l'Ateneo può fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza tra quanto dichiarato con le risultanze dei dati custodi.

Pertanto, quando un soggetto privato presenta richiesta di controllo di veridicità delle dichiarazioni sostitutive, il controllo è subordinato alla previa verifica della richiesta corredata dal consenso scritto unitamente alla copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità del/dei soggetto/i che hanno rilasciato dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà.

#### **7. Responsabilità del dichiarante, del pubblico ufficiale e dell'amministrazione**

Ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, il sottoscrittore di dichiarazioni sostitutive mendaci è punibile ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia.

L'Ateneo e il responsabile del procedimento e/o il dirigente competente sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati sulla base di dichiarazioni sostitutive false ovvero contenenti dati non più corrispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi, salvo i casi di dolo o colpa grave.

#### **8. Responsabilità per omissione o mancata esecuzione dei controlli**

I controlli devono sempre avvenire nel rispetto dei principi previsti dalle precedenti disposizioni e, per tutto quanto non espressamente disciplinato, da quanto disposto dal D.P.R. n. 445/2000. Dell'omessa ovvero della mancata esecuzione dei controlli, in attuazione e nel rispetto delle disposizioni dettate dalle presenti linee guida, nonché del mancato avvio delle procedure



**Politecnico  
di Torino**

**VINCENZO TEDESCO**  
Direttore Generale

conseguenti all'accertamento della falsità delle dichiarazioni, rispondono il dirigente competente e il responsabile del procedimento.

IL DIRETTORE GENERALE  
(dott. Vincenzo Tedesco)